

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni – differiti i termini per il 2020

Prassi

- 5 | Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – modifiche operative
- 5 | Credito di imposta ZFU
- 5 | Detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese - misure antisismiche - asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo
- 5 | Regime fiscale dei Premi di risultato - ulteriori chiarimenti
- 5 | Detrazione delle spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - acquisto di diritti edificatori
- 6 | Detrazioni per riqualificazione energetica e per interventi antisismici su immobili diversi da quelli strumentali
- 6 | Gasdotto – stabile organizzazione - disciplina IVA
- 6 | Piccola proprietà contadina - rinuncia in atto alla richiesta di agevolazione fiscale
- 6 | Detrazione per le spese sostenute per le prestazioni del massofisioterapista
- 6 | Piano di riparto nell'ambito di un fallimento - termine di emissione della nota di variazione
- 6 | Bonus facciate - spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie
- 6 | Obbligo di invito al contraddittorio
- 7 | Contributi per la realizzazione di progetti di una fondazione: trattamento fiscale
- 7 | Proroga contratto locazione - cedolare secca
- 7 | Mandato senza rappresentanza - rimborso oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato
- 7 | Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze
- 8 | Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2019

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 8 | Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 | Archivi, elenchi e altre utilità
Software

Dottrina

11 14	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Consulenza finanziaria agli investimenti ✓ Novità dei decreti - legge per fronteggiare l'emergenza
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale
	Consiglio nazionale del notariato	✓ Contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta ✓ Detrazioni fiscali riferite agli immobili

Ordinary Assist

	✓ Modificabilità dell'ordine legale di riduzione delle donazioni
Consiglio notarile di Milano	✓ Clausole che pongono un «tetto massimo» al diritto agli utili ✓ Clausole che prevedono azioni e quote «auto-estinguibili» ✓ Riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite - sospensione della disciplina

Ordinary Assist

NORMATIVA

Versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni – differiti i termini per il 2020

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, dal decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30/6/20 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'Irap (se non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'esonero di cui all'art. 24 del D.L. n. 34/2020), effettuano i **versamenti**:

- **entro il 20/7/20** senza maggiorazione;
- **dal 21/7 al 20/8/20**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni si applicano - oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, co. 1, del D.L. n. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 - anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

*DPCM 27/6/20
(G.U. n.162 del 29/6/20)*

Ordinary Assist

PRASSI	
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – modifiche operative In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, il decreto legge n. 34/2020 ("Rilancio") ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 127/2015 in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, il provvedimento ha adeguato, rispetto ai nuovi termini, le indicazioni operative.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 248558 del 30/6/20</i>
Credito di imposta ZFU Il credito di imposta ZFU consiste in una esenzione del reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU, le cui peculiari modalità di utilizzo prevedono che le imposte commisurate al reddito rappresentino un credito da utilizzare mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, ma pur sempre riferibili al reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 197 del 30/6/20</i>
Detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese - misure antisismiche - asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1/1/17 ma prima dell'1/5/19, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. L'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 195 e n. 196 del 30/6/20</i>
Regime fiscale dei Premi di risultato - ulteriori chiarimenti Il regime fiscale di favore dei premi di risultato può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36 del 26/6/20</i>
Detrazione delle spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - acquisto di diritti edificatori La cessione dei diritti di rilocalizzazione conclusa da privati produce un effetto analogo a quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari; infatti, l'atto di cessione di volumetria, in quanto facoltà inerente al diritto di proprietà, è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare. L'art. 2643, n. 2-bis, assoggetta a trascrizione nei registri immobiliari i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; i predetti diritti, pertanto, godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili. Di conseguenza, se il contribuente ha acquistato i diritti edificatori relativi agli immobili oggetto di demolizione ha diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi edilizi che producono una diminuzione del rischio sismico.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 194 del 26/6/20</i>

Ordinary Assist

Detrazioni per riqualificazione energetica e per interventi antisismici su immobili diversi da quelli strumentali La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34 del 25/6/20</i>
Gasdotto – stabile organizzazione - disciplina IVA Se ad acquistare il gas da un cedente estero è la stabile organizzazione italiana, limitatamente a questa operazione, la società sarebbe il debitore d'imposta, dal momento che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 193 del 25/6/20</i>
Piccola proprietà contadina - rinuncia in atto alla richiesta di agevolazione fiscale Il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, in assenza della richiesta delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, sconta l'imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere.	<i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 7 del 24/6/20</i>
Detrazione per le spese sostenute per le prestazioni del massofisioterapista Le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9/8/19, sono da considerarsi di carattere sanitario, in quanto anche la giurisprudenza colloca il massofisioterapista post 1999 tra gli operatori di interesse sanitario, e dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d'imposta IRPEF.	<i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 8 del 24/6/20</i>
Piano di riparto nell'ambito di un fallimento - termine di emissione della nota di variazione Fornite indicazioni sul termine di emissione della nota di variazione ex art. 26 del decreto IVA, a seguito del piano di riparto nell'ambito di un fallimento. Ove il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2019, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta al più tardi entro il 30/6/20. L'imposta detratta confluirà nella dichiarazione annuale IVA 2021 relativa al periodo d'imposta 2020. Il nuovo termine è fissato dal decreto Cura Italia, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 192 del 24/6/20</i>
Bonus facciate - spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie Rientrano nel bonus facciate anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali. Per l'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 191 del 23/6/20</i>
Obbligo di invito al contraddittorio Dall'1/7/20 è partito il contraddittorio preventivo obbligatorio per alcune tipologie di controlli. Come previsto dal D.L. n. 34/2019, dall'1/7/20 gli uffici dell'Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e Iva.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 17 del 22/6/20</i>

6

Ordinary Assist

Il contraddittorio preventivo non troverà applicazione quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. In caso di mancata adesione l'avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente.	
Contributi per la realizzazione di progetti di una fondazione: trattamento fiscale I contributi che la fondazione riceve al fine di coprire i costi necessari per la realizzazione dei propri progetti, per avere un rendiconto gestionale in pareggio, non avendo natura meramente patrimoniale, assumono una propria rilevanza reddituale. La previsione della totale irrilevanza fiscale, stabilita dall'art. 88, co. 4, Tuir è limitata agli apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 189 del 22/6/20</i>
Proroga contratto locazione - cedolare secca L'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca. Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 190 del 22/6/20</i>
Mandato senza rappresentanza - rimborso oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato Le somme erogate a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato non vanno assoggettate ad IVA. L'assunzione, da parte di una società, dell'onere di rimborsare all'altra società gli oneri e i costi di gestione anticipati/sostenuti, produce, ai fini IVA, l'effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante.	<i>Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 7 del 19/6/20</i>
Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze Fornite le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). L'agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Importo massimo e utilizzo - il bonus è nella misura massima di 500 euro, nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone (per le famiglie composte da due persone, l'importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, è pari a 150 euro) deve essere utilizzato per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 237174 del 17/6/20</i>
Scadenza – il bonus vacanze può essere utilizzato sul territorio nazionale dall'1/7/20 al 31/12/20 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede. App IO per richiedere il bonus - per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a IO, l'app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Al momento del pagamento dell'importo dovuto, da effettuare esclusivamente presso la struttura turistica, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall'app IO o esibire il relativo QR-code. Oltre al codice, il Bonus visualizzato nell'app include anche il riepilogo dei seguenti	

Ordinary Assist

dati: l'importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l'elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il Bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

Come si applica lo sconto - la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l'importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline). In caso di **esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare** a sistema l'applicazione dello sconto e da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata.

Come recupera lo sconto per la struttura turistico-ricettiva - il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di **credito d'imposta** che potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all'Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2019

Forniti chiarimenti in ordine all'applicazione, **per il periodo d'imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** di cui al decreto legge n. 50 del 2017. Per tale periodo d'imposta, è stata integralmente revisionata una prima parte degli ISA (n. 89 ISA) già in applicazione per il precedente periodo di imposta e sono stati aggiornati anche i restanti 86 ISA non oggetto di evoluzione per tale annualità, per consentirne una più aderente applicazione anche al periodo d'imposta 2019, con gli specifici interventi che sono dettagliatamente descritti nel presente documento di prassi.

In particolare, degli 89 ISA in revisione nel periodo di imposta 2019, 20 sono stati oggetto di un'evoluzione anticipata rispetto agli ordinari piani biennali di aggiornamento.

Tutti gli ISA in applicazione per il periodo di imposta 2019 sono stati, inoltre, oggetto di specifici interventi finalizzati a prevedere le integrazioni indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali.

*Agenzia delle
entrate, circolare n.
16 del 16/7/20*

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI

CODICI TRIBUTO

Codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE – art. 176 del decreto-legge 19/5/20, n. 34	“6915” denominato “BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismo, bed&breakfast e del credito ceduto-art. 176 del decreto-legge 19/5/20, n. 34”.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 33 del 25/6/20</i>
Codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai	“1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo -art. 1, co. 4, del decreto-legge 5/2/20, n. 3”	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35 del 26/6/20</i>

Ordinary Assist

sensi dell'art. 1, co. 4, del decreto-legge 5/2/20, n. 3		
Codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante di cui all'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	• "8077" denominato "Contributo a fondo perduto-Restituzione spontanea-CAPITALE-art.25 decreto-legge 19/5/20, n. 34"; • "8078" denominato "Contributo fondo perduto - Restituzione spontanea-INTERESSI-art.25 decreto-legge 19/5/maggio 2020, n. 34"; • "8079" denominato "Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea-SANZIONE-art.25decreto-legge 19maggio 2020, n. 34".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 37 del 26/6/20</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili:

- Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Effetti dell'introduzione della fatturazione elettronica

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo

Software

- software di compilazione modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2020 (versione 1.1.0);
- software di controllo modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2020 (versione 1.1.0);
- software di compilazione modello Redditi Società di capitali (Sc) 2020 (versione 1.1.2);
- software di controllo modello Redditi Società di capitali (Sc) 2020 (versione 1.1.2);
- software di compilazione modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2020 (versione 1.1.2);
- software di controllo modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2020 (versione 1.1.2);
- software di compilazione modello Redditi Enti non commerciali (Enc) 2020 (versione 1.1.2);
- software di controllo modello Redditi Enti non commerciali (Enc) 2020 (versione 1.1.2).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dal 16/6 al 30/6*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Consulenza finanziaria agli investimenti: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti illustrano la normativa sulla consulenza finanziaria e le modalità pratiche di svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria indipendente (pagata solo dal cliente cd. fee only) negli USA. Sono state evidenziate le potenzialità connesse all'ampliamento della consulenza finanziaria indipendente in Italia, attese le caratteristiche sia quantitative che qualitative del nostro risparmio, e dettagliate le possibili modalità di erogazione delle prestazioni da parte degli studi professionali, sia per le prestazioni ritenute libere che per quelle riservate. In appendice è riportato un esempio di consulenza finanziaria rivolta alle esigenze di una famiglia media nonché uno schema che evidenzia in concreto le attività che i commercialisti possono esercitare liberamente distinguendole da quelle che sono ritenute riservate agli iscritti all'Organismo Consulenti Finanziari.	<u>FNC, documento del 18/6/20</u>
Novità dei decreti - legge per fronteggiare l'emergenza: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicati 3 documenti, di aggiornamento di documenti già pubblicati, concernenti le misure, fiscali e non, introdotte in conseguenza dell'emergenza sanitaria con i decreti "Cura Italia", "Liquidità" e "Rilancio" corredate con i più recenti chiarimenti della prassi amministrativa in materia. Si tratta di documenti che illustrano: • le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive - secondo aggiornamento; • le misure sul lavoro - secondo aggiornamento • le novità dei decreti sull'emergenza da Covid-19 - quinto aggiornamento	<u>FNC, 3 documenti</u>
Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale: Consiglio nazionale commercialisti È stata pubblicata la versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31/12/19 del documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti". La necessità di procedere ad un aggiornamento è sorta in seguito dell'emanazione del Decreto Liquidità, che ha introdotto una deroga temporanea alla valutazione della continuità aziendale per quelle società che, in assenza dell'emergenza pandemica, avrebbero concluso di poter utilizzare il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio, deroga che produce notevoli impatti anche sull'operatività del sindaco-revisore e sul contenuto della sua relazione unitaria sia nella sezione relativa al giudizio sul bilancio, sia nella sezione relativa alla vigilanza ex art. 2403 del c.c. per gli impatti che la situazione emergenziale in corso ha avuto nei primi mesi del 2020 sull'assetto organizzativo della società e sui rischi di vigilanza. Il documento contiene alcuni modelli per il collegio sindacale o il sindaco unico incaricato della revisione legale dei bilanci chiusi al 31/12/19	<u>CNDCEC, documento del giugno 2020 + 3 allegati</u>
Contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta: Consiglio nazionale notariato Pubblicato uno studio in cui i notai hanno analizzato, con riferimento al contratto di affidamento fiduciario, l'esistenza ed ammissibilità di principi sistematici generali che possano orientare l'interprete nell'applicazione di un trattamento fiscale adeguato - piuttosto che al mero effetto traslativo e/o costitutivo, oneroso o gratuito - alla funzione che tale particolare modalità di articolazione dei diritti e del patrimonio di un soggetto	<u>CNN, studio n.38-2020/T</u>

Ordinary Assist

('affidante') possa assumere nella realtà negoziale e fattuale. Secondo i notai, infatti, la circostanza per cui all'affidatario vengono affidati beni e diritti che non possano dirsi ad esso appartenenti, ma che vengono utilizzati solo in funzione del programma destinatorio impresso dall'affidante, fa fortemente dubitare della plausibilità di un procedimento impositivo che si esaurisca semplicisticamente nell'applicazione delle imposte proporzionali previste per i trasferimenti, a titolo oneroso e/o gratuito, e che presuppongono una manifestazione di capacità contributiva, qui invece mancante.	
Detrazioni fiscali riferite agli immobili: Consiglio nazionale notariato Pubblicato uno studio in cui i notai hanno illustrato le detrazioni fiscali connesse agli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati. In particolare, sono state esaminate le varie fattispecie agevolate, la sorte delle detrazioni negli atti a titolo oneroso e gratuito e in sede successoria con la conseguente fruibilità o meno delle stesse da parte di eredi e legatari. In particolare, sono state illustrate le detrazioni per: • interventi di recupero del patrimonio edilizio • il risparmio energetico • gli interventi antisismici • il rifacimento delle facciate • gli interessi passivi dei mutui. Infine, sono state esaminate le novità in materia di detrazioni introdotte con il D.L. n. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio".	CNN, studio n. 20-2020/T
Modificabilità dell'ordine legale di riduzione delle donazioni: Consiglio nazionale notariato Pubblicato uno studio in cui i notai hanno analizzato la derogabilità del criterio cronologico di riduzione delle donazioni potenzialmente lesive della quota di legittima, previsto dall'art. 559 c.c. Secondo i notai, previo il consenso dei soggetti portatori di interessi meritevoli di tutela, è valido ed efficace un eventuale accordo di modificazione dell'ordine legale di riduzione delle donazioni, nei limiti inderogabili della quota riservata ai legittimari.	CNN, studio n. 52-2020/C
Clausole che pongono un «tetto massimo» al diritto agli utili: Consiglio notarile di Milano I notai di Milano hanno pubblicato la seguente massima in tema di clausole che pongono un «tetto massimo» al diritto agli utili. <i>"Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che pongono un «tetto massimo» al diritto all'utile, quali ad esempio le clausole che dispongano:</i> <i>(i) limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio;</i> <i>(ii) limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto;</i> <i>(iii) limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, prevedendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data.</i> <i>Qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all'utile per l'intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione.</i>	<i>CNM, massima n. 189 del 16/6/20</i>

Ordinary Assist

Clausole che prevedono azioni e quote «auto-estinguibili»: Consiglio notarile di Milano I notai di Milano hanno pubblicato la seguente massima in tema di clausole che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime. <i>“Sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. o s.r.l. che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa - ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento - anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime.</i> <i>Se si tratta di azioni senza indicazione del valore nominale o di quote di s.r.l., e non viene previsto alcun diritto di liquidazione a favore del loro titolare, l'estinzione delle azioni o quote avviene automaticamente, senza limite alcuno e senza modificazione dell'ammontare del capitale sociale (fatta salva la modificazione statutaria concernente il numero delle azioni in circolazione, che dà luogo all'obbligo di deposito dello statuto sociale aggiornato, ai sensi dell'art. 2436, co. 6, c.c., a cura degli amministratori).</i> <i>Se si tratta di azioni con indicazione del valore nominale l'estinzione delle azioni comporta o la riduzione del capitale sociale, subordinatamente al rispetto dell'art. 2445 c.c., o l'incremento del valore nominale di tutte le altre azioni, con gli eventuali arrotondamenti ove necessari.</i> <i>Se l'estinzione delle azioni o quote dà luogo a un diritto di liquidazione in denaro o in natura a favore dei rispettivi titolari, l'esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle norme che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società”.</i>	CNM, massima n. 190 del 16/6/20
Riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite - sospensione della disciplina: Consiglio notarile di Milano I notai di Milano hanno pubblicato la seguente massima in tema di sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, introdotta nel periodo dell'emergenza Covid-19 dall'art. 6 del D.L. n. 23/2020. <i>“In forza dell'art. 6 d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c., a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite.</i> <i>Resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 2446, co. 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).</i> <i>Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio</i>	CNM, massima n. 191 del 16/6/20

Ordinary Assist

<i>netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili”.</i>	
Versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 Ires e Irap: Assonime Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell’Assonime hanno analizzato le principali novità relative ai termini e alle modalità di versamento del saldo IRES e IRAP del periodo d’imposta 2019 e degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2020. Sono stati esaminati, al riguardo, i recenti provvedimenti tra cui l’esonero, per taluni soggetti, dal versamento del saldo IRAP 2019 e della 1° rata di acconto IRAP dovuto per il 2020, la possibilità per la generalità dei contribuenti di adottare il metodo c.d. previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 a titolo, tra l’altro, di IRES e IRAP facendo a tal fine affidamento su un più ampio margine di tolleranza, la proroga del termine di versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA. Tutto ciò considerando la facoltà, prevista dal D.L. n. 18/2020 in favore della generalità delle imprese, di approvare il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; ciò comporta, infatti, per le imprese che se ne avvalgono, una proroga del termine di scadenza dei versamenti relativi alle imposte di periodo, segnatamente all’IRES e all’IRAP. Tra gli altri chiarimenti forniti dall’Assonime: • con riferimento alla disposizione che consente l’esonero dal saldo Irap 2019 e al 1° acconto 2020 e, in particolare, relativamente al limite dei 250.000.000 euro di ricavi relativi al periodo d’imposta precedente (2019), che delimita l’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero, è stato affermato che nel caso di soggetti interessati da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o cessioni di azienda) il rispetto del limite dei ricavi deve essere verificato conformemente alla natura successoria di dette operazioni e, dunque, la società beneficiaria dovrebbe tenere conto, oltre che dei ricavi da essa conseguiti, anche di quelli prodotti dall’azienda ricevuta in successione presso la società dante causa; • i versamenti effettuati a titolo di acconto per l’IRAP 2019 che risultano, per qualsiasi motivo, eccedenti rispetto a quanto dovuto a tale titolo dovrebbero dare luogo all’emersione di un corrispondente credito IRAP e ciò anche se l’entità del saldo IRAP 2019, ove fosse stato dovuto secondo la disciplina ordinaria, avrebbe assorbito dette eccedenze (es. soggetto ISA che ha versato acconti pari al 100% piuttosto che per il 90% dell’imposta dovuta); • l’ammontare della 1° rata di acconto dovuta per il 2020, oggetto di esonero, dovrebbe assumersi pari a quello che deriva dall’applicazione del c.d. metodo storico (l’IRAP dovuta per il 2020 dovrà essere ridotta dell’importo della 1° rata di acconto calcolata con il metodo storico). In altri termini, ove l’IRAP del 2020 risulti maggiore rispetto al 1° acconto determinato su base storica, tale acconto parteciperà alla liquidazione dell’IRAP nel senso che si renderà dovuto, secondo le ordinarie regole, in sede di 2° rata di acconto o di saldo, il versamento della differenza. Invece, qualora l’IRAP del 2020 risulti in ipotesi pari o inferiore all’ammontare della 1° rata di acconto determinata su base storica, non nascono ulteriori debiti tributari ai fini dell’IRAP 2020, né tanto meno rimborsi in favore del contribuente. Il primo acconto determinato su base storica dovrebbe essere determinato avendo riguardo all’IRAP del 2019, così come risulta in ragione dell’esonero dal versamento del relativo saldo.	<i>Assonime, circolare n. 12 del 24/6/20</i>